

cessori, ed io ho continuato ad occuparmene con lo stesso impegno, con lo stesso calore.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Badaloni, il quale chiede al ministro dell'interno « se egli convenga nell'opportunità di un provvedimento legislativo che abolisca la facoltà, dalla legge 4 luglio 1857 riconosciuta alle Università israelitiche, di imporre un annuo contributo agl'israeliti del proprio distretto per far fronte alle spese di culto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Come è indicato nel testo stesso dell'interrogazione dell'onorevole Badaloni, le Università israelitiche sono regolate ancora dalla legge del 4 luglio 1857, nella quale è stabilito che le medesime sono considerate come enti morali, possono, cioè, possedere, provvedere alle loro spese con le rendite del loro patrimonio e, dove questo non basta, hanno diritto di stabilire alcune tasse. Io non contesto che questo diritto di stabilire delle tasse abbia qualche cosa di eccezionale; ma, d'altra parte, bisogna pur considerare una cosa, ed è che non è sorto alcun reclamo degli interessati contro di esso.

Dagli atti del Ministero non risulta, da molti anni a questa parte, se non di un reclamo di un tale che non voleva pagare all'Università israelitica di Modena due lire e venti centesimi; e che portò la questione innanzi al Consiglio di Stato, il quale gli ha dato torto.

Ora, di fronte a questa acquiescenza degli interessati, io non ho avuto occasione finora di occuparmi di cotesta questione.

Sono questioni, d'altronde, molto delicate e difficili a risolversi, e quando non c'è un movimento, un poco accentuato, di opinione pubblica, almeno di coloro che sono più direttamente interessati in coteste questioni, debbo dire che l'opportunità di un provvedimento a questo riguardo, non mi pare di vederla.

Credo che queste materie si debbano principalmente lasciare al giudizio di coloro che vi sono interessati più direttamente.

Non avrei, per ora, altri schiarimenti da dare all'onorevole Badaloni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni.

**Sadaloni.** Come la Camera comprende, non posso certamente dichiararmi soddisfatto della risposta, non meno cortese che riservata, dell'onorevole ministro dell'interno.

Come l'onorevole ministro sa, il diritto delle Università israelitiche di levar tasse, per far fronte alle spese di culto, sui propri correligionari, non esiste in tutte le Provincie del Regno, nè è dappertutto governato dalle medesime norme.

Quest'enorme privilegio, per cui un cittadino è posto in una condizione eccezionale per ragione del culto che egli professa, negli antichi Stati sardi, nelle Provincie parmensi e modenesi, nell'Emilia e nelle Marche, ha la sanzione della legge del 1857; in altre Provincie, come in quella di Milano, il culto israelitico non vive che delle oblazioni spontanee, che, giova notarlo per incidenza, affluiscono così copiose da dimostrare ad esuberanza la superfluità degli articoli coattivi di una legge speciale. In altre Provincie infine, come, ad esempio, in quella di Rovigo, gl'israeliti, per ciò che riguarda il culto, sono retti non da leggi, ma da ordini transitori, anteriori alla partecipazione di quelle Provincie all'unità nazionale; ed anche ivi, in virtù di codesti ordini temporanei ed eccezionali, che avrebbero dovuto cessare di pieno diritto con i mutati ordini politici, si conserva alle Università israelitiche il privilegio della mano regia, consentito da un regolamento, di cui ho qui una copia, il quale trae la sua efficacia nientemeno che da un decreto del Commissario austriaco dell'8 giugno 1849.

Più tardi, quando si senti il bisogno di estendere l'azione uniforme della legge a tutte le regioni d'Italia raccolte ad unità, il progetto, presentato nel 1865 dal ministro guardasigilli onorevole Vacca, di estendere al resto d'Italia la legge sarda del 1857, fu dovuto seppellire senza nemmeno gli onori funebri della discussione alla Camera, di fronte ad una petizione degli israeliti milanesi protestanti « ripugnare alla spontaneità intima e perfettamente libera dei sentimenti religiosi ogni disposizione mirante a metterli forzatamente a contributo ». Di guisa che noi ci troviamo davanti a una legge che, destinata ad assicurare l'esercizio di un culto, da una parte dei seguaci di quel culto è respinta in nome della libertà di coscienza; e che, promulgata in una parte